



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città - Municipium di Napoli)

Prot. n. 18649/2020 del 02.04.2020

ORDINANZA N.48/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è statodichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19"*.

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *"1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

VISTO, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL e, in particolare, la n. 24 del 25.03.2020 che rinnova l'efficacia dell'Ordinanza n.14/2020 fino al 14 aprile 2020.

DATO ATTO che nel territorio di Ercolano sono risultate positivediverse persone per le quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque,il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché su quello locale.

VISTEle circolari del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

ATTESOche, con nota prot. n. **17325/2020**del **24.03.2020**, il Dirigente del settore di Polizia Municipale ha comunicato al Settore Servizi Tecnici - Sezione di Protezione Ambientale, che è stato segnalato da parte del Servizio Sanitario - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - che "... è risultato positivo al COVID-19 un soggetto residente alla via **IV Novembre n. 100**".

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020, la quale dispone, tra l'altro "agli amministratori condominiali e ai proprietari di unità abitative, obbligati in solido, di provvedere, qualora non abbiano già provveduto a far data dal 01.03.2020, ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificativo e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc".

RITENUTO opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare ulteriori misure precauzionali, che attuino e/o integrino le predette disposizioni, per contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

ORDINA

- al Sig. ~~Antonio Santobianco~~, nato a Ercolano (NA) il 01.11.1967e residente ivi alla via Trentola n. 182, C.F. ~~SANTOBIANCO~~, nella qualità di **Amministratore pro-tempore del condominio** sito in Ercolano (NA) alla **Via 4 Novembre n. 100**, con decorrenza immediata e ferme restando le misure statali e regionali vigenti, di:
 - **eseguire "ad horas" e, comunque, fino al termine del periodo di quarantena e/o avvenuta guarigione del soggetto segnalato la disinfezione:**
 - **almeno una volta ogni settimana,delle aree condominiali scoperte** degli immobili facenti parte del condominio "**Via 4 Novembre 100**",
 - **con cadenza bisettimanale,delle parti condominiali al chiuso** quali: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc., del medesimo condominio, **limitatamente alla scala nella quale dimora il soggetto posto in quarantena;**
 - **informare** ogni singolo condomino del rischio elevato da coronavirus, in quanto un frequentatore dell'immobile ivi domiciliato è stato colpito dal virus COID-19, e delle attività di sanificazione messe in atto, provvedendo, contemporaneamente ad affiggere nell'androne dell'immobile, all'interno della scala, una locandina con le citate informazioni;
 - **rimuovere** la locandina al completamento della quarantena, a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio Protezione ambientale del Settore Servizi Tecnici o da parte del Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza al Sig. **[REDACTED]**, nato a Ercolano (NA) il 01.11.1967, e residente ivi alla via Trentola n. 182, C.F. **[REDACTED]**, nella qualità di **Amministratore pro-tempore del condominio** in Ercolano (NA) alla **Via 4 Novembre n. 100**, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: **[REDACTED]**;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 3) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- 4) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 5) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 6) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE


che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 4 del decreto legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, tra l'altro, al comma 1 stabilisce che *“salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”*.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 2 aprile 2020

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto



████████████████████
████████████████████
████████████████████